

DELIBERAZIONE 10 DICEMBRE 2024
537/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI SULL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2024, IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SARLUX

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1320^a riunione del 10 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 628/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2024, 269/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 487/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2024/R/eel);
- la comunicazione congiunta di AXPO ITALIA S.p.A. (di seguito: AXPO) e SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l. (di seguito anche: SARAS), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75693, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di AXPO, del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75980, dell'1 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione Axpo);
- la comunicazione di SARAS, del 25 luglio 2024, prot. Autorità 54256, di pari data;
- la comunicazione di SARAS, del 30 settembre 2024, prot. Autorità 68628, di pari data (di seguito: prima comunicazione Saras);
- la comunicazione di SARAS, del 28 ottobre 2024, prot. Autorità 75748, del 29 ottobre 2024 (di seguito: seconda comunicazione Saras).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno.
- con la deliberazione 628/2023/R/eel, in relazione all'impianto Sarlux, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2024, da AXPO con la comunicazione Axpo;
 - previsto che, per l'anno 2024, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella comunicazione Axpo (di seguito: Impegno);
- con la comunicazione congiunta, AXPO e SARAS hanno informato l'Autorità che l'utente del dispacciamento dell'impianto Sarlux sarebbe stato AXPO sino al 31 dicembre 2023 e SARAS dall'1 gennaio 2024;
- con la deliberazione 269/2024/R/eel, l'Autorità ha tra l'altro approvato, con efficacia limitata all'anno 2024 e in relazione all'impianto Sarlux, le proposte e le richieste di cui al comma 64.31, lettera b), volte a modificare la metodologia standard per la valorizzazione del suo principale combustibile, che rileva ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto;
- con la deliberazione 487/2024/R/eel, a seguito di un'apposita istanza formulata da SARAS in relazione all'impianto Sarlux, l'Autorità ha definito l'importo di un acconto del Corrispettivo riferito al primo trimestre dell'anno 2024;

- con la prima comunicazione Saras, come integrata dalla seconda comunicazione Saras, l'omonimo utente, rispetto all'impianto Sarlux, ha richiesto un ulteriore acconto del Corrispettivo, riferito al primo semestre dell'anno 2024 e calcolato:
 - considerando tra i ricavi del semestre l'acconto di cui alla deliberazione 487/2024/R/eel;
 - indicando come costi fissi il minor valore tra l'importo dell'Impegno, riproporzionato sul semestre, e l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e relativi al medesimo periodo;
 - tenendo conto dell'effetto sui costi variabili riconosciuti derivante dalle disposizioni della deliberazione 269/2024/R/eel;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Sarlux, il relativo utente del dispacciamento è al momento esposto finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto l'utente dell'impianto essenziale Sarlux, Terna riconosca a SARAS un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2024 con riferimento a detto impianto;
- stabilire che, in relazione all'impianto Sarlux, il menzionato ulteriore acconto del Corrispettivo sia pari a quanto richiesto da SARAS;
- in relazione a detto impianto, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2024

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2024 indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2024;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini